



Comune di Agno

MM 796/2012

accompagnante la revisione generale dello Statuto del Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio


Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per l'approvazione il nuovo Statuto del Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio interamente rielaborato a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sul consorzio dei comuni [LCCom o nuova legge].

1. Premessa

La necessità di procedere ad una revisione dello Statuto consortile è la conseguenza dell'adozione da parte del Gran Consiglio e della successiva entrata in vigore, decretata dal Consiglio di Stato, della nuova LCCom, che sostituisce l'attuale legge del 21.02.1974 e cambia radicalmente il funzionamento e l'organizzazione dei Consorzi di Comuni. Secondo gli intendimenti del legislatore la nuova legge ha l'obiettivo di fornire ai Comuni strumenti di controllo più incisivi e di migliorare il funzionamento dei consorzi con meno burocrazia e più efficienza.

Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione degli enti locali, la procedura di adeguamento dei Consorzi deve essere conclusa al più tardi entro il 31.3.2013, così da rispettare, a decorrere dal 1° aprile 2013, la nuova LCCom. Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone lo svolgimento di tutto l'iter procedurale necessario che prevede:



2. Il nuovo Statuto consortile

Sentiti i pareri favorevoli da parte dei Municipi dei Comuni consorziati che concordano circa il mantenimento del Consorzio quale forma di collaborazione per la gestione della Casa per anziani di Agno, la Delegazione consortile ha avviato l'iter procedurale per la revisione dello Statuto.

Esaminati i contenuti della nuova LCCom siamo giunti al convincimento che l'entità delle modifiche fosse tale da non giustificare una revisione parziale, ma che fosse piuttosto opportuno procedere alla sostituzione completa dello Statuto esistente, adattando il modello tipo elaborato dalla Sezione degli enti locali per ossequiare ai disposti della nuova legge.

Il documento in esame è già stato sottoposto alla Sezione degli enti locali, per un preavviso di massima.

Considerato che lo Statuto in esame ricalca in grandi linee il modello tipo elaborato dalla Sezione degli enti locali, le riflessioni più importanti riguardano le seguenti tematiche:

- competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile (art. 9);
- consiglio consortile – composizione ed elezione (art. 6) e diritto di voto (art. 12);
- delegazione consortile – composizione (art. 16) e nomina (art. 17);
- finanziamento (artt. 26, 27 e 28).

Ad a) competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile (art. 9)

Secondo l'art. 17 cpv. 3 LCCom è stata confermata la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lett. c), di opere consortili (lett. e), di beni consortili (lett. f), di procedure giudiziarie (lett. h) e per le competenze residue (lett. i).

Lo statuto attuale pone quale limite di competenza alla Delegazione consortile un importo annuo complessivo di CHF 20'000.00.

Tenuto conto dell'esigenza di disporre di un adeguato grado di flessibilità nella gestione ordinaria di un istituto con un volume di spese correnti di oltre 6.5 milioni di franchi annui e per rapporto alla situazione attualmente vigente, viene proposto un adeguamento degli importi di base a:

- CHF 25'000.00 al massimo per oggetto e
- CHF 80'000.00 quale limite massimo complessivo annuo.

Ad b) Consiglio consortile – composizione ed elezione (art. 6) e diritto di voto (art. 12)

La Delegazione consortile, in accordo con i Municipi dei Comuni consorziati, propone di mantenere la chiave di riparto definita dagli attuali statuti.

Per legge è attribuito un solo delegato per Comune ed un supplente che presenzia solo in caso di assenza del titolare, il quale **esercita un numero di voti in proporzione al numero di letti attribuiti ad ogni Comune consorziato**. Il riparto dei posti letto è stato stabilito nel 1991 sulla base delle esigenze dei rispettivi Municipi. Di conseguenza il Consiglio consortile sarà composto di soli 4 membri. Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi (art. 15 cpv. 2 LCCom).

I voti da distribuire sono 72, così ripartiti:

Agno	35 voti
Bioggio	21 voti
Magliaso	12 voti
Neggio	4 voti

Ad c) Delegazione consortile – composizione (art. 16) e nomina (art. 17)

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede la composizione della Delegazione consortile da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente.

Tenuto conto dell'entità del Consorzio, della tipologia di attività e per una migliore rappresentatività, la Delegazione consortile è proposta con il numero massimo di membri previsto dalla nuova legge, **ossia 5 membri** come finora.

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva (art. 21 cpv. 1 LCCom). A differenza di quanto accadeva con la vecchia legge, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile (art. 21 cpv. 5 nuova legge).

Ad d) Finanziamento (artt. 26, 27 e 28)

Così come per i diritti di voto (art. 12), anche per gli aspetti finanziari, la Delegazione consortile, in accordo con i Municipi consorziati, propone di mantenere le chiavi di riparto definite dall'attuale statuto, vale a dire:

a) quote di partecipazione alle spese di gestione corrente

L'eventuale addebito al Consorzio del disavanzo restante dopo il riconoscimento del contributo globale cantonale d'esercizio sarà suddiviso sui Comuni consorziati secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato;

b) quote di partecipazione agli investimenti consortili

- **investimenti già realizzati**

Lo statuto stabilisce se il finanziamento e l'ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati (art. 29 cpv. 2 LCCom). La Delegazione consortile propone, in accordo con i Municipi dei Comuni consorziati, di ripartire i debiti esistenti e futuri fra i Comuni lasciando a quest'ultimi la possibilità di scegliere un proprio piano di ammortamento.

L'onere residuo dell'investimento sarà ripartito fra i Comuni consorziati secondo la chiave di ripartizione dei posti letto, vale a dire:

Agno	35/72
Bioggio	21/72
Magliaso	12/72
Neggio	4/72

- **investimenti futuri e nuove opere**

Sugli investimenti futuri la Delegazione consortile eseguirà il normale iter procedurale con l'apertura di una linea di credito. Ad opera conclusa e ad investimento consolidato al netto di eventuali sussidi, la Delegazione chiederà ai Comuni la ripresa del debito secondo la chiave di riparto stabilita dall'art. 27 lett. a del nuovo statuto;

c) quote di partecipazione di Comuni non consorziati

Questi contributi verranno rimborsati ai Comuni consorziati in proporzione alle giornate/letto rese disponibili a terzi durante l'anno civile secondo la seguente formula:

$$QRC = \frac{GL_{\text{comune}} \cdot GdP_{\text{comune}}}{GL_{\text{Tot}} \cdot GdP_{\text{Tot}}} * CFC$$

QRC= quota di rimborso ai Comuni consorziati

GL = giorni letto anno x

GdP= giornate di presenza anno x

CFC= contributi fuori consorzio anno x

La Delegazione consortile resta a disposizione per ogni ulteriore informazione che fosse necessaria.

3. Il seguito della procedura

La procedura stabilita dalla Sezione degli enti locali per l'adeguamento delle disposizioni statutarie per i Consorzi esistenti prevede quanto segue:

- 1) preavviso del Consiglio consortile all'attenzione dei Municipi e dei Consigli comunali dei Comuni consorziati (entro metà dicembre 2012);
- 2) approvazione del nuovo statuto da parte dei legislativi comunali (Consigli comunali + designazione di un rappresentante e di un supplente per Comune del nuovo Consiglio consortile per la legislatura 2013 - 2016) (entro fine dicembre 2012);
- 3) trasmissione del nuovo Statuto da parte della Delegazione consortile al Consiglio di Stato per ratifica (entro fine gennaio 2013);
- 4) entrata in vigore del nuovo Statuto (a seguire);
- 5) seduta costitutiva dei nuovi organi (marzo 2013).

4. Conclusioni

Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni, si invita il Consiglio comunale a risolvere:

1. E' approvato lo Statuto del Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio e la sua entrata in vigore dopo la ratifica da parte dei Comuni consorziati e del Consiglio di Stato; lo stesso annulla e sostituisce lo Statuto in vigore, ratificato dal Consiglio di Stato il 13 gennaio 1992 e 4 aprile 1993 (solo l'articolo 10).

2. Sono nominati il delegato e il supplente comunale in seno al Consiglio consortile per il periodo 2013-2016.

PER IL MUNICIPIO

Il sindaco:


Il segretario:

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegato:
proposta di nuovo statuto
statuto 1992

Licenziato con risoluzione del 5 novembre 2012
Agno, 6 novembre 2012



CIGNO BIANCO

CASA ANZIANI
AGNO - BIOGGIO
MAGLIASO - NEGGIO

CH - 6982 AGNO

Agno, 25 ottobre 2012

Statuto

**del Consorzio Casa per anziani
dei Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio**

Nuovo Statuto a seguito della revisione LCCom 2011

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione *Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio*, è costituito, fra i Comuni succitati, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 Scopo e interessenze

Il Consorzio ha lo scopo di costituirsi in Ente con personalità giuridica propria, per la costruzione, la gestione e l'amministrazione di una casa per persone anziane, ed ogni altra attività affine, ai sensi della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane [LANz].

Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini domiciliati e subordinatamente gli attinenti nei Comuni consorziati, ritenuta la seguente ripartizione dei 72 posti letto:

Agno	35
Bioggio	21
Magliaso	12
Neggio	4

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è ad Agno.

Il Comune di Agno mette a disposizione nella forma del diritto di superficie l'area destinata alla struttura.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile;
- la Delegazione consortile.

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente;
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 25'000.00.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate o per spese non preventivate è di CHF 80'000.00.

La Delegazione può delegare al Segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

I voti da distribuire sono 72, ripartiti in base al numero di letti attribuiti ad ogni Comune consorziato, ossia:

Agno	35 voti
Bioggio	21 voti
Magliaso	12 voti
Neggio	4 voti

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai

rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria:
 - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - dalla Delegazione consortile;
 - da almeno uno dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri. Di regola tutti i Comuni componenti il Consorzio vi sono rappresentati.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusto l'art. 22;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello Statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 19.

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 25 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 26 **Quote di partecipazione alle spese di gestione corrente**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante il ricavato da:

- rette degli ospiti;
- prestazioni assicurative;
- sussidi di Enti pubblici;
- eventuali donazioni o contributi;
- quote di partecipazione dei Comuni alla copertura del disavanzo residuo, assunte secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato.

Art. 27 **Quote di partecipazione agli investimenti consortili**

I Comuni consorziati sono responsabili nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per il finanziamento o la realizzazione di opere, come segue:

a) **ripresa dei debiti degli investimenti consortili già realizzati**

L'onere residuo dell'investimento è ripartito fra i Comuni consorziati secondo la seguente chiave di riparto:

Agno	35/72
Bioggio	21/72
Magliaso	12/72
Neggio	4/72

b) **investimenti futuri e nuove opere**

Per i nuovi investimenti (credito di costruzione e interessi passivi) i Comuni versano al Consorzio la loro quota parte del costo netto dell'investimento (costo lordo, dedotti gli eventuali sussidi), secondo la chiave di riparto prevista alla lettera a) del presente articolo.

Art. 28 **Quote di partecipazione di Comuni non consorziati**

Persone non domiciliate nei Comuni del Consorzio possono, secondo disponibilità, essere ospitate nella Casa a condizione che il loro Comune di domicilio garantisca, mediante convenzione, un contributo secondo i disposti dell'art. 18 del Regolamento della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973. Questi contributi verranno rimborsati ai Comuni consorziati in proporzione alle giornate/letto rese disponibili a terzi durante l'anno civile secondo la seguente formula:

$$\text{QRC} = \frac{\text{GLcomune} \cdot \text{GdPcomune}}{\text{GLTot} \cdot \text{GdPTot}} * \text{CFC}$$

QRC= quota di rimborso ai Comuni consorziati

GL = giorni letto anno x

GdP= giornate di presenza anno x

CFC= contributi fuori consorzio anno x

I giorni letto complessivi per Comune sono:

(anno 365 giorni)		
Agno	35*365 =	12'775
Bioggio	21*365 =	7'665
Magliaso	12*365 =	4'380
Neggio	4*365 =	1'460
Totale	72*365 =	26'280

(anno 366 giorni)		
Agno	35*366 =	12'810
Bioggio	21*366 =	7'686
Magliaso	12*366 =	4'392
Neggio	4*366 =	1'464
Totale	72*366 =	26'352

Il Consorzio si riserva di chiedere mediante convenzione ai Comuni non consorziati la partecipazione al finanziamento di eventuali disavanzi di gestione corrente in applicazione di quanto indicato all'art. 26.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 29 Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 30 Diritto di firma


Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 31 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.



CIGNO BIANCO

CASA ANZIANI
AGNO - BIOGGIO
MAGLIASO - NEGGIO

CH - 6982 AGNO

STATUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DI AGNO, BIOGGIO, MAGLIASO E NEGGIO

PER UNA CASA PER ANZIANI

CAPO I. COSTITUZIONE

Art. 1. Istituzione parti e scopo

Sotto la denominazione di "Consorzio dei Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio per una casa per anziani" è costituito volontariamente fra i Comuni succitati un consorzio con personalità giuridica propria per la costruzione, la gestione e l'amministrazione di una casa per persone anziane, sita ad Agno, ed ogni altra attività affine, ai sensi della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane.

Il Comune di Agno mette a disposizione nella forma del diritto di superficie l'area necessaria per l'edificazione della struttura.

Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini domiciliati e subordinatamente gli attinenti dei Comuni consorziati.

Art. 2. Diritto applicabile

Il Consorzio è costituito ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni, della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, e della Legge Organica Comunale.

Art. 3. Ampiezza struttura e ripartizione cointeressenti

La casa per anziani ha una capienza di 72 posti letto i quali costituiscono la base per il computo delle cointeressenze fra i Consorziati secondo la seguente chiave di riparto.

Comune	Posti letto
Agno	35
Bioggio	21
Magliaso	12
Neggio	4

Questa ripartizione fa stato in ogni caso in cui questo Statuto non disponga diversamente.

Art. 4. Sede

La sede del Consorzio è ad Agno.

Art. 5. Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.
Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli art. 39. e segg. della Legge sul consorzio dei Comuni.

CAPO II. ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6. Generalità

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio Consortile
- b) la Delegazione Consortile
- c) la Commissione della Gestione.

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

a) CONSIGLIO CONSORTILE

Art. 7. Composizione

Il Consiglio Consortile è composto da 24 membri eletti dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati, secondo il seguente riparto:

Agno	12
Bioggio	7
Magliaso	4
Neggio	1

Art. 8. Elezione, eleggibilità e incompatibilità

I membri del Consiglio Consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dai Consigli Comunali, secondo il sistema proporzionale, entro 30 giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni.

Gli stessi designeranno i subentranti pari a 1 ogni gruppo politico ivi rappresentato. E' eleggibile alla carica di membro del Consiglio Consortile ogni cittadino attivo di uno dei Comuni componenti il Consorzio.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione Consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 9. Competenze

Il Consiglio Consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio Comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; stabilisce il fabbisogno da coprire con le quote a carico dei Comuni consorziati;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo previsto dal presente statuto, di competenza della Delegazione Consortile;
- c) approva le opere consortili ed il relativo piano di finanziamento ed autorizza la Delegazione Consortile a contrarre i mutui necessari.
Approva la costituzione di fidejussione, l'accensione di ipoteche e la costituzione in pegno di beni mobili;

- d) autorizza la Delegazione Consortile ad intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili ed eventuali modifiche degli stessi; elabora il regolamento interno dell'Istituto, nonché il capitolato d'onori del personale direttivo, sentito il preavviso del Dipartimento delle Opere Sociali;
- g) fissa per regolamento gli onorari dei membri della Delegazione Consortile, gli stipendi degli impiegati e degli operai del Consorzio;
- h) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge o dallo Statuto ad altro organo;
- i) nomina:
 - 1. La Delegazione Consortile ed il Presidente della stessa nella seduta costitutiva.
 - 2. La Commissione della Gestione nello stesso modo della Delegazione Consortile.
 - 3. Ogni anno e nella prima seduta:
 - a) 1 Presidente
 - b) 1 Vice Presidente
 - c) 2 scrutatori
 i quali costituiscono l'ufficio presidenziale del Consiglio Consortile.

Restano riservate le competenze dei Comuni ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni.

Art. 10. Sessioni ordinarie

Il Consiglio Consortile si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione si apre l'ultimo giovedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda si apre l'ultimo giovedì di novembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

Per giustificati motivi la Delegazione Consortile può modificare queste date, purché la prima sessione si svolga comunque entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 dicembre.

La data delle convocazioni deve essere comunicata per iscritto a tutti i delegati ed ai Municipi dei singoli Comuni, con precisazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della seduta.

Art. 11. Sessione straordinaria

Il Consiglio Consortile si riunisce in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione Consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei membri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere;
- c) se almeno uno dei Municipi dei Comuni consorziati ne fa domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere.

Art. 12. Funzionamento

Il Consiglio Consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge Organica Comunale, tranne gli art. 42, 43, 47, 75 e seguenti.

Art. 13. Quoziente di voto

- a) le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio;
- b) gli oggetti di cui alle lett. a) b) c) d) e dell'art. 9 devono raccogliere il voto affermativo dei due terzi dei votanti;
- c) in caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. a), la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta;
- d) i membri del Consiglio Consortile esclusi dal voto in forza dell'art. 32 LOC non sono computati nel numero dei presenti.

b) DELEGAZIONE CONSORTILE

Art. 14. Composizione

La Delegazione Consortile si compone di 5 membri compreso il Presidente. Di regola tutti i Comuni componenti il Consorzio vi sono rappresentati.

Art. 15. Elezione, eleggibilità e incompatibilità

La Delegazione Consortile è nominata dal Consiglio Consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto. Per questa nomina i membri del Consiglio Consortile si costituiscono in gruppi comunali secondo il disposto dell'art. 19. cpv. 1. della Legge sul Consorziamento dei Comuni.

L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

La carica di membro della Delegazione Consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio Consortile, di membro della Commissione della Gestione o di impiegato del Consorzio.

I posti divenuti vacanti nel Consiglio Consortile a seguito della nomina nella Delegazione Consortile sono occupati dai Delegati subentranti dello stesso gruppo politico, designati dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 16. Presidente

Il Presidente della Delegazione Consortile è eletto dal Consiglio Consortile a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta tra i membri della Delegazione. L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Art. 17. Durata della carica

Il Presidente ed i membri della Delegazione Consortile stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il periodo di nomina termina con la scadenza del periodo amministrativo comunale.

I membri nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

Art. 18. Competenze

La Delegazione Consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi, essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio Consortile, e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione Consortile esercita in particolare le funzioni seguenti:

- a) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di Enti pubblici ed ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal bilancio preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il vice Presidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione Consortile;
- f) nomina, mediante pubblico concorso: il personale direttivo, il personale amministrativo ausiliario, quello paramedico o assistenziale conformemente alle norme di cui gli art. 12. e 13. del Regolamento di applicazione della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973; sorveglia la conduzione e l'organizzazione della Casa per Anziani;
- g) designa il Segretario del Consorzio scelto tra il personale direttivo, egli funge nel contempo da Segretario del Consiglio Consortile;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come gli art. 113. e 180. della LOC;
- i) la Delegazione Consortile può inoltre costituire delle commissioni consultive per problemi particolari, facendo capo a persone particolarmente qualificate, che possono essere scelte anche fuori dal comprensorio degli Organi Consortili.

Art. 19. Funzionamento

La Delegazione Consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II., capitolo quarto della Legge Organica Comunale, tranne gli articoli 80. 81. 82., da 106. a 110. inclusi, 115. e 116..

La convocazione della Delegazione Consortile ha luogo mediante avviso personale ai Delegati almeno sette giorni prima delle riunioni, con copia informativa ai rispettivi Municipi.

Art. 20. Spese non preventivate, sorpassi

La Delegazione Consortile può deliberare spese di carattere ordinario, senza il preventivo consenso del Consiglio Consortile fino all'importo annuo complessivo di Fr. 20'000.--.

Art. 21. Firme

Le firme congiunte del Presidente o del vice Presidente con il Segretario, vincolano il Consorzio di fronte ai terzi.

c) COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Art. 22. Elezione e composizione

La Commissione della Gestione si compone di 5 membri facenti parte del Consiglio Consortile, eletti ogni quattro anni nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione Consortile.

Art. 23. Funzionamento

La Commissione della Gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo, della Legge Organica Comunale.

***CAPO III. FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL
CONSORZIO***

Art. 24. Generalità

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le rette dovute dagli ospiti ricoverati;
- b) i sussidi di Enti Pubblici;
- c) eventuali donazioni o contributi;

d) le quote di partecipazione dei Comuni alla copertura dei disavanzi.

Art. 25. Quota di partecipazione dei Comuni

I costi di investimento (in particolare gli oneri relativi alla progettazione, alla costruzione, all'arredamento della Casa per Anziani, nonché gli oneri relativi al suo ammodernamento, rifacimento o sostituzioni di attrezzature, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.) nonché i costi fissi di gestione sono ripartiti esclusivamente in base al numero di letti attribuiti ad ogni Comune consorziato.

I costi variabili di gestione sono ripartiti in base all'occupazione effettiva dei letti.

Il regolamento sulla gestione della Casa Anziani determinerà la divisione delle spese tra costi fissi e costi variabili.

Art. 26. Assegnazione dei letti

Nel limite dei rispettivi contingenti previsti all'art. 3. i Municipi dei Comuni consorziati decidono l'assegnazione dei letti ai loro domiciliati o attinenti.

Il regolamento sulla gestione fisserà i criteri di assegnazione nei casi di mancata utilizzazione dei contingenti.

Ai Comuni consorziati dovrà essere riconosciuta la priorità nell'occupazione dei letti non utilizzati, tenuto conto del loro fabbisogno in modo preferenziale.

Le rette per gli utenti eccedenti il contingente dei Comuni consorziati, nonché per gli utenti di altri Comuni, verranno fissate secondo il principio della copertura effettiva dei costi complessivi.

In tali casi la parte delle rette corrispondente al costo dell'investimento al netto dei sussidi viene riversata al Comune cedente il letto.

Art. 27. Eccedenze di esercizio

Eventuali eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane ed alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento.

In via eccezionale il Consiglio Consortile può decidere di ripartire le eccedenze tra i Comuni consorziati; in tal caso il riparto avverrebbe secondo i contingenti di letti di cui all'art. 3..

Art. 28. Mutui contratti dal Consorzio

I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.

CAPO IV. NORME VARIE

Art. 29 Bilanci preventivi

La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio Consortile, invia una copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati ed al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio Consortile.

Art. 30. Conti Consuntivi

La Delegazione Consortile, invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio Consortile.

I Municipi possono presentare eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio Consortile; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione Consortile.

Art. 31. Verbale

La Delegazione Consortile trasmette ai Municipi le risoluzioni del Consiglio Consortile entro il termine di 7 giorni, nonché il verbale delle sedute del Consiglio Consortile.

CAPO V. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 32 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato la Legge sul Consorziamento dei Comuni, la Legge Organica Comunale e la Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane ed i relativi regolamenti di applicazione.

Art. 33. Modifica dello Statuto

La modifica dello Statuto è regolata dall'art. 10. della Legge sul Consorziamento dei Comuni.

Art. 34. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato, avvenuta con risoluzione governativa.

Approvato dal Consiglio Comunale di Agno il 27 marzo 1991

Approvato dal Consiglio Comunale di Bioggio il 18 marzo 1991

Approvato dal Consiglio Comunale di Magliaso il 3 luglio 1991

Approvato dal Consiglio Comunale di Neggio il 27 maggio 1991

Ratificato dal Dipartimento dell'Interno il 13 gennaio 1992 ad eccezione dell'art. 10.

L'art. 10. è stato ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni il 4 aprile 1993.